

Comune di Castronovo di Sicilia

Prot. Arrivo N.0003119

del 05-05-2015 ore 10:58:47



LEGIONE CARABINIERI SICILIA
- Stazione di Castronovo di Sicilia -

Nr. 111/84-1-2012 di prot.

90030 Castronovo di Sicilia, 04 maggio 2015

OGGETTO:- Obbligo per i detentori di armi di produrre la certificazione medica di cui all'art. 35 comma 7 T.U.L.P.S..

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA


_____ /

Il D. Lgs 26 ottobre 2010 ha modificato l'art. 38 T.U.L.P.S. prescrivendo l'obbligo per chiunque detiene armi senza possedere alcuna licenza i porto, di presentare ogni 6 anni la certificazione medica di cui all'art. 35 comma 7 dello stesso Testo Unico. La mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S..

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha precisato che:

- L'obbligo si applica anche agli attuali detentori e che gli stessi devono produrre la certificazione all'Ufficio di Pubblica Sicurezza entro il 4 maggio 2015. Decorso tale termine, i detentori non ottemperanti dovranno essere diffidati a produrre i certificati entro il termine di giorni 30;
- Nelle more del Decreto di prevista emanazione da parte del Ministero della Sanità sui requisiti psico-fisici per la detenzione, si continuerà a produrre la certificazione sanitaria sinora richiesta.

Ciò premesso, si chiede a codesto Comune di affiggere l'allegato avviso presso la sede della Polizia Municipale nonché la pubblicazione dello stesso sul sito informatico di codesto Ente in modo da poter rendere edotti in merito tutti i cittadini di questo Comune detentori di armi.



IL COMANDANTE
(Mar. Ord. Marco Caruso)

AVVISO

AI DETENTORI DI ARMI DA FUOCO

I DETENTORI DI ARMI DA FUOCO, LUNGHE O CORTE, CHE NON SIANO IN POSSESSO DI ALCUNA LICENZA DI PORTO D'ARMA, DEVONO CONSEGNARE ENTRO IL **4 MAGGIO 2015** ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI O ALL'UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL QUALE LE ARMI DETENUTE SONO DENUNCIATE, LA CERTIFICAZIONE MEDICA DI POSSESSO DEI REQUISITI PSICO - FISICI PREVISTA DALL'ART. 35 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (T.U.L.P.S.).

IN CASO DI INOSSERVANZA DI TALE PRESCRIZIONE, IL PREFETTO DEL LUOGO DI DETENZIONE HA FACOLTA' DI EMETTERE IL PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI DETENZIONE DELLE ARMI DENUNCIATE.

TALE OBBLIGO NON INCOMBE SUI DETENTORI DI ARMI CHE SIANO IN POSSESSO DI UNA QUALSIASI LICENZA DI PORTO D'ARMI IN CORSO DI VALIDITA'.